DECISIONE

del 10 luglio 1963

relativa alla designazione dell'istituzione incaricata di assicurare il servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni

(63/46/Euratom)

(63/491/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

LA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il regolamento relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e in particolare l'articolo 45 dell'Allegato VIII dello statuto e l'articolo 43 del regime applicabile agli altri agenti,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica [1] ed in particolare l'articolo 45 dell'Allegato VIII dello statuto e l'articolo 43 del regime applicabile agli altri agenti,

DECIDONO:

Articolo 1

Il servizio delle prestazioni previste dal regime delle pensioni dei funzionari e dal titolo II, capitolo 6, sezioni B e C del regime applicabile agli altri agenti è assicurato dalle istituzioni designate più avanti:

1. *per i funzionari ed agenti temporanei della Commissione della Comunità Economica Europa:*

   la Commissione della Comunità Economica Europea;

2. *per i funzionari ed agenti temporanei della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica:*

   la Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica;

3. *per i funzionari ed agenti temporanei dell'Alta Autorità:*

   l'Alta Autorità (fondo pensioni);

4. *per i funzionari delle istituzioni o degli organi comuni che beneficiano delle disposizioni transitorie dello statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:*

   l'Alta Autorità (fondo pensioni);

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 45 del 14 giugno 1962, pag. 1385/62.

5. *per gli altri funzionari e per gli agenti temporanei delle istituzioni o degli organi comuni:*

la Commissione della Comunità Economica Europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1962.

Addì 10 luglio 1963.

Per la Commissione
dei Presidenti
Il Presidente
A. M. DONNER

Per i Consigli
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS